



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Bando per l'anno 2020 per l'assegnazione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado di istruzione che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante “*Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*”, ed in particolare l'articolo 1, concernente le fonti di alimentazione, le finalità ad esso riferibili, nonché le modalità di ripartizione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*” ed in particolare l'articolo 1, comma 389, con cui si dispone che “*A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392*”;

VISTO, infine l'articolo 1, comma 392 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con cui si dispone che “*I contributi di cui ai commi 389, 390 e 391 sono concessi per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui ai commi*

389, 390 e 391, il predetto Fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso ai contributi di cui ai commi 389, 390 e 391, nonché i criteri per l'individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi di cui al comma 391, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa”.

VISTO il D.P.C.M. 4 maggio 2020, recante le *Disposizioni applicative e criteri per l'accesso ai contributi previsti a favore delle istituzioni scolastiche e degli studenti, dall'articolo 1, commi 389, 390, 391 e 392, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*;

VISTO, in particolare, l'articolo 8 del sopracitato D.P.C.M. 4 maggio 2020, che prevede che con decreti del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria sono emanati annualmente i bandi per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 1 e all'articolo 4 del medesimo decreto, con indicazione dei termini e delle modalità per l'invio delle domande, i criteri di ammissione, le risorse disponibili, nonché, sulla base delle risorse annualmente disponibili e del numero delle istituzioni scolastiche legittimate a presentare la domanda, l'importo per il quale è assicurato, a ciascuna istituzione scolastica richiedente in possesso dei requisiti prescritti, il rimborso della spesa sostenuta nella misura massima consentita del 90 per cento della stessa;

VISTO il D.P.C.M. 17 novembre 2020 – *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria* – con il quale si è provveduto al riparto delle risorse del sopracitato Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinando l'importo di € 10.000.000,00 alla copertura finanziaria dei contributi di cui all'articolo 1, comma 389 della legge n. 160 del 2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2019, al n. 1972, con il quale è stato conferito al Cons. Ferruccio Sepe l'incarico di Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e allo stesso è stata attribuita la titolarità del Centro di responsabilità n. 9 “Informazione ed Editoria” del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

RAVVISATA la necessità di emanare il bando, per l'anno 2020, per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1 del DPCM 4 maggio 2020 a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado di istruzione:

DISPONE

Articolo 1

(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione)

1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado di istruzione che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, possono accedere ad un contributo fino al 90 per cento della spesa.
2. Sono ammesse al contributo di cui al presente bando le spese sostenute per l'acquisto di prodotti editoriali iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero iscritti al Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) numero 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249, dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
3. Costituisce requisito di ammissione la delibera del Collegio dei docenti che individua, nell'ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo, le testate riconosciute come utili ai fini didattici.

Articolo 2

(Termini e modalità per la presentazione delle domande)

1. Le istituzioni scolastiche che intendono accedere al contributo presentano domanda a partire dal 10 febbraio e sino al 10 marzo 2021. Con successiva comunicazione della Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico del Ministero dell'Istruzione saranno fornite puntuali indicazioni in ordine alle modalità di presentazione delle istanze.
2. La domanda è presentata, firmata digitalmente dal Dirigente scolastico, con le modalità che saranno indicate ai sensi del comma 1.
3. La domanda include, a pena di esclusione, idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta e sottoscritta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
 - a) gli estremi della delibera del Collegio dei docenti che individua, nell'ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo, le testate riconosciute come utili ai fini didattici;
 - b) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti;
 - c) l'elenco dei prodotti editoriali acquistati, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, con la precisazione che rientrano tra i prodotti editoriali ammessi;
 - d) gli estremi del conto di tesoreria intestato all'istituzione scolastica richiedente, nonché il codice della competente Tesoreria provinciale dello Stato, ovvero gli estremi del conto corrente bancario (IBAN) nel caso di scuole paritarie.

Articolo 3

(Risorse disponibili e importo per il quale è assicurato il rimborso del 90 per cento)

1. Con il D.P.C.M. del 17 novembre 2020, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per la copertura degli oneri derivanti dal contributo di cui al presente bando, per l'anno 2020, sono stati stanziati fondi pari a € 10.000.000,00.
2. A fronte delle risorse stanziare, ed in ragione del numero globale delle istituzioni scolastiche destinatarie del presente avviso, a ciascuna istituzione scolastica richiedente, e che sia in possesso dei requisiti prescritti, è riconosciuto il rimborso nella percentuale pari a quella massima consentita dalla

legge (90 per cento della spesa sostenuta) ove la spesa sostenuta e dichiarata rientri nel limite di € 900.

3. Ove la spesa sostenuta e dichiarata sia di ammontare superiore a € 900, il contributo è riconosciuto per un importo pari al 90 per cento di € 900, integrato, in presenza di eventuali risorse residue, della quota risultante dalla ripartizione proporzionale delle risorse residue tra tutti i soggetti che hanno richiesto importi superiori a € 900. In tal caso l'elenco di cui all'articolo 4 del presente bando è formato tenendo conto del risultato della ripartizione proporzionale.

4. L'importo attribuibile a ciascuna istituzione scolastica non può comunque essere superiore al 90 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto degli abbonamenti.

Articolo 4

(Elenco delle istituzioni scolastiche ammesse e modalità di erogazione del contributo)

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a formare l'elenco delle istituzioni scolastiche cui è riconosciuto il contributo di cui al presente bando con il relativo importo spettante a ciascuna istituzione.

2. L'elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e tempestivamente pubblicato, con la dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

3. I contributi sono quindi erogati, subito dopo la validazione del decreto di cui al comma 2 da parte degli Organi di controllo amministrativo-contabile, mediante bonifici effettuati sui conti di tesoreria, ovvero sui conti correnti bancari nel caso di scuole paritarie, intestati alle istituzioni scolastiche e dichiarati nella domanda di ammissione.

Roma, 29 dicembre 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Cons. Ferruccio Sepe)